NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 54

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1969 e fino al 31 maggio 1979 ed ai loro superstiti, l'indennita' di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennita' corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilita' nei limiti di cui al precedente art. 53. La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali va inoltrata dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VII — Valutazione della tredicesima mensilità ai fini della indennità di buonuscita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-54-riliquidazione-dell-indennita-di-buonuscita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it